



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

dott.ssa Maria Grazia RINALDI, della II sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3991/10 del Ruolo Generale promossa

DA:

, corrente in Roma via A. Marchetti 105,
in persona del suo procuratore alle liti Dott. Marco Barchiesi,
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Moruzzo del Foro di Milano
giusta procura alle liti Notaio Dott.ssa Luisa Civita, agli atti, ed
elettivamente domiciliata in San Lazzaro di Savena (BO), via Emilia n. 3
presso lo studio dell'Avv. Marco Bordoni

attrice

contro

n. 46
esidente in Calderara di Reno (BO), via Longarola

convenuto contumace

e

, in persona del suo rappresentante pro
tempore, corrente in Trieste,

convenuta contumace

Sent. N.

5715/12

Cron. N.

488/12

R.G. N. 3991/10

Rep. N.

2987/12

Spedita:

5.07.2011

MINUTA DEP. 13/04/12

Apposto

il

depositato il:

- 7 AGO. 2012

OGGETTO:

r.c.a.

CONCLUSIONI COME IN ATTI

Svolgimento del processo

Viene omesso lo svolgimento, ex art.132 c.p.c. come rinnovellato dalla L.69/09.

Motivi della decisione

La responsabilità del sinistro è del convenuto

Questi infatti percorreva la Tangenziale Complanare di Bologna, in località Bologna, quando, giunto all'altezza della km. 12+960, tamponava il veicolo tg. il quale, in posizione di quiete, atteso l'incolonnamento dei veicoli che lo precedevano, veniva sospinto contro l'antistante mezzo Fiat tg. oprietà di parte attrice.

A seguito dell'urto la vettura Fiat tg. veniva sospinta contro il veicolo tg.

Questa dinamica trova conferma certa nel verbale di incidente stradale.

Il verbale di incidente non è stato contestato e quindi quanto attestato dagli agenti intervenuti costituisce piena prova.

Inoltre anche il conducente del mezzo di parte convenuta - nelle immediatezze - confermava agli agenti verbalizzanti la propria responsabilità nella determinazione dell'evento: nella parte dedicata alle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nel sinistro si legge, infatti " ... arrivati all'inizio della corsia di decelerazione tamponavo l'autovettura che mi precedeva nonostante avessi frenato."

Questa dichiarazione insieme con i rilievi effettuati dagli agenti (i quali hanno accertato che le vetture antistanti erano FERME al momento dell'evento) sono atte a provare compiutamente l'intera dinamica del sinistro.

Il comportamento processuale del convenuto avvalora ulteriormente quanto sostenuto da parte attrice.

io, infatti, pur regolarmente citato non si è costituito in giudizio e non è comparso all'udienza fissata per l'esperimento del suo interrogatorio formale.

Sul quantum

I danni riportati dall'autovettura dell'attore sono rispondenti con la dinamica del sinistro. Le



riparazioni indicate nella fattura prodotta in atti per quanto attiene alle voci di danno ed ai materiali di ricambio, appaiono congrui e non sono stati contestati.

Le riparazioni che si sono rese necessarie sono indicate nella fattura versata in atti.

Per il lamentato fermo tecnico si osserva che la società attrice svolge attività di locazione di autoveicoli a favore di imprese che utilizzano il bene per fini produttivi.

Quindi, contrattualmente, l'istante è tenuta a fornire alla società cliente un mezzo sostitutivo durante il tempo della permanenza di quello locato presso l'officina deputata alle riparazioni.

Per evitare un danno alla società cliente, l'istante a norma dell'art. 13 del contratto versato in atti deve quindi provvedere alla sostituzione del mezzo in riparazione con altro diverso, a

fronte del quale sostiene un costo il cui ammontare, nel caso di specie, viene fissato in via forfettaria. Pertanto, rapportando il costo giornaliero di un noleggio medio alla durata delle

riparazioni, appare più che equa la richiesta di 10 giorni per un totale complessivo di € 900,00.

Ciò anche sulla scorta della pacifica opinione giurisprudenziale, secondo la quale: "il c.d. danno da 'fermo tecnico' subito dal proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente

stradale per il mancato uso del medesimo durante il tempo necessario per le riparazioni può ben essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in difetto di

elementi di prova contraria.

Ciò che conta è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, giacché l'auto anche durante la sosta è

fonte di spese (tassa di circolazione, premio assicurativo) che vanno perdute per il proprietario, ed è anche soggetto ad un deprezzamento di valore, calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo

" (ex plurimis: Cass. 3 aprile 1987 n. 3234; 28 agosto 1978 n. 4009; 5 maggio 1975 n. 1737; 23 giugno 1972 n. 2109; 14 dicembre 2002 n. 17963; n.12908/04).

Il fermo tecnico va riconosciuto a prescindere dalla prova (cfr., tra le tante, Cass. n. 17963/2002; Cass. n. 12908/2004; Cass. n. 23916/2006 e, ancora, Cass. n. 1688/2010) come

da ultimo riaffermato dalla Cass. 17135/11. Infatti il cd. "danno da fermo tecnico" subito dal proprietario dell'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla

sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare

le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore.

Minoritaria e datata la giurisprudenza citata dal convenuto. Anche l'ultima sentenza reperita (Cass.17135/11) in tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'auto danneggiata a causa della impossibilità di usarla durante l'intervallo temporale necessario per la sua riparazione, dichiara legittima la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che l'auto danneggiata sia stata privata del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario e altresì soggetto a un fisiologico deprezzamento di valore.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. 8.4.2004 n. 127, considerando che, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 9 del D.L. 1/2012, le pur abrogate Tariffe Professionali mantengono comunque valenza di criterio orientativo per la liquidazione equitativa ex art. 2033 c.c.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, nella causa NRG 3991/10, ogni contraria istanza, deduzione e eccezione disattesa:

- accerta la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro di cui è causa;
- condanna e in solido tra loro, a risarcire alla soccombenza attrice la somma di € 3.122,96, oltre ad € 900,00 per l'auto sostitutiva a titolo di fermo tecnico;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare le spese legali quantificate in € 1.500,00 di cui € 186,00 per spese, oltre accessori di legge (Iva e CPA).

Il Giudice

Dott. Maria Grazia

Depositato in Cancelleria

IL - 7.9.2012

Dr.ssa Roberta Ricundo